

TI_GERICHTE 11.2013.15 vom 5. Juni 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2013.15_d19980605

FR: TI_GERICHTE 11.2013.15 du 5 juin 1998

IT: TI_GERICHTE 11.2013.15 del 5 giugno 1998

Regeste

Modifica di sentenza di divorzio su contributi per figli oltre la maggiore età

Erwägungen

E. 1

Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella nuova procedura lo stralcio di una causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti a un'udienza di conciliazione (art. 206 cpv. 1 CPC) o a un dibattimento (art. 234 cpv. 2 CPC), per transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC), come pure per sopravvenuta carenza d'oggetto o per altri motivi (art. 242 CPC) raffigura una decisione finale, poiché conclude formalmente il processo (DTF 139 III 478 consid. 7.2 non pubblicato). È di conseguenza impugnabile con appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC). Se la causa verteva su mere questioni patrimoniali, tuttavia, il valore litigioso doveva raggiungere almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo litigioso (fr. 1000.– mensili indicizzati, più gli assegni familiari) dovuto dal dicembre del 2009 al giugno del 2012, fine della formazione prevista dal figlio (interrogatorio formale di AO 1: verbale del 7 settembre 2011, pag. 3, risposta n. 5). Quanto al termine di ricorso, esso era di 10 giorni, visto il rito sommario che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC per analogia combinato con gli art. 271 lett. a e 261 segg. CPC). Tale scadenza è stata rispettata, la decisione del Pretore essendo stata notificata al legale dell'attore il 1° febbraio 2013 (timbro postale sulla busta d'intimazione) e l'appello essendo stato introdotto l'11 febbraio successivo. Ne segue la ricevibilità del ricorso.

E. 2

Il Pretore ha stralciato il procedimento cautelare dal ruolo perché l'emanazione del giudizio di merito rendeva l'istanza contestuale alla petizione priva d'oggetto (sentenza impugnata, pag.

E. 7

Sottolinea l'appellante che rispetto ai tempi del divorzio la situazione è radicalmente cambiata per l'intervenuto deteriorarsi delle sue relazioni personali con il figlio, cui rimprovera di non essergli stato vicino in occasione di ricoveri ospedalieri, di non avere risposto ai suoi tentativi di colloquio telefonico né alle sue lettere, di rifiutargli il diritto di rifarsi una vita con la sua nuova compagna e di trascendere in comportamenti inammissibili come quello tenuto dopo il violento alterco del 28 aprile 2008. In realtà, secondo giurisprudenza, un genitore può legittimamente negare contributi di mantenimento a un figlio solo se la mancanza di relazioni va ascritta a colpa esclusiva del figlio (RtiD I-2015

pag. 883 n. 14c con numerosi riferimenti e la successiva sentenza del Tribunale federale 5A_182/2014 del 12 dicembre 2014 fra le stesse parti, consid. 3.2; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_64/2015 del 2 aprile 2015, consid. 5.1.1; sentenza 5A_137/2015 del

E. 9

L'appellante adduce infine che rispetto ai tempi del divorzio le sue condizioni economiche sono assai peggiorate, sia perché egli si è trasferito da _____ a _____ sia perché il suo carico fiscale è aumentato, non potendo egli dedurre dal reddito i contributi alimentari versati ai figli maggiorenni, ciò che lo ha costretto a indebitarsi per circa fr. 30 000.–. Egli sostiene che a torto il Pretore gli ha rimproverato di non avere comprovato tale stato di cose, giacché le sue ristrettezze si evincono dalla documentazione prodotta a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria, mentre la buona situazione dell'ex moglie emerge dalla tassazione 2007 agli atti. Così argomentando egli perde di vista, nondimeno, che la causa da lui promossa è un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio (art. 134 cpv. 2 CC). Decisivo è sapere perciò che cosa sia cambiato rispetto al momento in cui il Pretore ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi il 2 aprile 1998 e se gli eventuali mutamenti giustifichino una modifica della sentenza emanata il 5 giugno 1998. Invano si cercherebbero dati a tal fine nella documentazione da lui prodotta in prima sede a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria o nella tassazione 2007 dell'ex moglie. Certo, l'appellante invoca la propria indigenza e i debiti accumulati nei confronti del fisco, che hanno portato addirittura al rilascio di attestati di carenza di beni nei suoi confronti. Non rende minimamente verosimile però che tali ristrettezze siano dovute – come egli pretende – al trasloco da _____ a _____ o al maggior carico tributario (di cui si ignora finanche l'ammontare) riconducibile all'impossibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi alimentari per i figli maggiorenni. Nulla dimostra, ciò posto, che il peggioramento delle condizioni economiche in cui egli versa si ricolleggi a circostanze non previste al momento del divorzio e non soltanto a un tenore di vita – o, eventualmente, a un'assunzione di oneri – incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto di famiglia. Se ne conclude che, una volta ancora, l'appello vede la sua sorte segnata. III. Sul diniego del gratuito patrocinio

E. 10

Una decisione che rifiuti il gratuito patrocinio è impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC), a meno che intervenga nel quadro della decisione finale e che il richiedente ricorra anche contro la decisione finale, nel qual caso il rifiuto del gratuito patrocinio è impugnabile con il rimedio giuridico dato contro quest'ultima decisione (art. 110 CPC per analogia; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 13 ad art. 121 con richiami). Nella fattispecie AP 1 ha appellato il merito della decisione finale. Il suo reclamo va trattato quindi come parte integrante dell'appello. a) Il Pretore ha rifiutato all'attore il beneficio dell'assistenza giudiziaria, nel caso specifico, sia perché il richiedente non aveva dimostrato la propria indigenza sia perché “neppure si realizza il presupposto del *fumus boni iuris*” (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). L'interessato oppone che il suo stato d'indigenza risulta dalla documentazione prodotta a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria, al cui riguardo il Municipio di _____ ha espresso parere favorevole il 7 dicembre 2009. Quanto alla parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito, egli ripete che la petizione non era sprovvista di fondamento, l'obbligo di erogare contributi di mantenimento dopo la maggiore età dei figli fondandosi su una clausola convenzionale formalmente inefficace,

ingiustificata per l'inesistenza di adeguate relazioni personali con i beneficiari, per la possibilità che questi ultimi hanno di mantenersi da sé soli, per le precarie condizioni economiche in cui versa egli medesimo e per il mancato coinvolgimento suo nelle scelte dei figli di intraprendere studi superiori. b) Secondo la procedura ticinese ancora applicabile in primo grado (art. 404 cpv. 1 CPC), il beneficio dell'assistenza giudiziaria era subordinato all'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 vLag), all'incapacità da parte sua di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), al requisito che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a ricorrere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, *Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire*, in: SJ 125/ 2003 II 81 in basso con rinvii) e, non da ultimo, alla condizione che l'appello avesse possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Analoghi presupposti prevede ora l'art. 117 CPC, stando al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Che nella fattispecie si applichi la vecchia o la nuova procedura, di conseguenza, poco o punto sussidia ai fini del giudizio. c) Nella misura in cui reputa che nel caso in rassegna AP 1 non abbia reso verosimile la propria indigenza, il Pretore non può essere seguito. Nel fascicolo processuale figura infatti l'intera documentazione prodotta dall'attore a sostegno della richiesta (rubrica "AG"), compreso il parere favorevole espresso dal Municipio di _____ il 7 dicembre 2009. Che costui si trovi in gravi ristrettezze, di conseguenza, non può seriamente essere revocato in dubbio. Quanto in concreto faceva difetto sin dall'inizio alla petizione – e al riguardo la valutazione del Pretore resiste alla critica – era la parvenza di buon diritto. Già a un sommario esame invero l'asserita inefficacia della nota clausola figurante nella convenzione sugli effetti del divorzio appariva destituita di consistenza, mentre l'esclusiva responsabilità del figlio nella rottura delle relazioni personali riusciva poco verosimile già di primo acchito. Il deterioramento delle condizioni economiche dell'attore per il solo trasferimento da _____ a _____ e per il maggior onere tributario non denotava poi grande attendibilità, né la circostanza che AP 1 fosse rimasto estraneo alle scelte professionali del figlio sembrava poter giustificare la soppressione del contributo alimentare. Le probabilità che l'azione potesse essere accolta apparivano, in sintesi, di gran lunga inferiori a quelle che l'azione potesse trovare accoglimento, fosse solo in parte. Il rifiuto dell'assistenza giudiziaria in prima sede si rivela così ancorato a ragioni pertinenti e oggettive. Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela destinato alla reiezione. IV. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

E. 11

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili al convenuto, che non è stato chiamato a esprimersi sull'appello. Quanto al gratuito patrocinio, esso non può entrare in linea di conto già per il fatto che il ricorso appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato per osservazioni alla controparte. Delle difficili condizioni economiche in cui versa l'appellante si tiene calcolo, in ogni modo, riducendo al minimo la riscossione di spese processuali. V. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 12

Circa i rimedi esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sui criteri di calcolo: sopra, consid. 1). L'impugnabilità della decisione sul gratuito

patrocinio, di natura incidentale, segue la via giudiziaria data contro la decisione di merito (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata con il decreto di stralcio sono confermati. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. 4.

Notificazione: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.